



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

**APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO DEI CRITERI
E MODALITA' PER LA
CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI ART.12 LEGGE
241 DEL 7.8.1990.**

Approvato con atto C.C. n. 16 del 29.04.2016.

ART. 1

Al fine di meglio proseguire i propri fini istituzionali il Comune di Bibbona promuove ed incoraggia le iniziative di soggetti pubblici e privati, anche a livello associativo e che siano suscettibili di soddisfare l'interesse pubblico.

ART. 2

Per conseguire gli scopi di cui all'art.1., il Comune di Bibbona interviene anche concedendo, con atti formalmente assunti: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, a soggetti pubblici e privati.

ART. 3

AREE DI INTERVENTO

Sono pertinenti tutte le aree di intervento sociale e di pubblico interesse; specifico richiamo è fatto per:

- a) Sport
- b) Cultura
- c) Tempo Libero
- d) Servizi sociali
- e) Pubblica istruzione
- f) Partecipazione e diritti dei cittadini
- g) Attività produttive
- h) Ambiente
- i) Protezione civile

ART. 4

FINALITA'

E' riconosciuto, quale obiettivo primo, la libertà, la solidarietà, il progresso civile ed economico, valorizzando in particolare la funzione di promozione sociale e di servizio o di innovazione;

Specifico richiamo è fatto per:

- A. Creazione di servizi a carattere sociale, realizzazione e miglioramenti di struttura, gestione dei servizi;
- B. Sviluppo di iniziative tese alla educazione, alla informazione pubblica ed alla partecipazione dei cittadini;
- C. Promozione di iniziative o collaborazione a più ampie attività di carattere unitario incentivanti la solidarietà, il rispetto umano, la pace;
- D. Promozione di iniziative o collaborazione a favore di soggetti svantaggiati, portatori di handicap e della terza età;
- E. Sviluppo di attività sociali, culturali, sportive, scientifiche ed educative, di ricerca, proposta e recupero, nonché di protezione ambientale e faunistica per il corretto rapporto uomo/natura;
- F. Promozione di iniziative ed attività tese alla ricerca, alla qualificazione ed allo sviluppo, anche in ambito produttivo, nonché di aggiornamento degli operatori;
- G. Promozione della gestione sociale e della partecipazione degli utenti al funzionamento ed alla vita delle istituzioni educative;
- H. Promozione di attività ed interventi tendenti a gestire ed estendere il diritto allo studio;
- I. Sviluppo di attività e interventi mirati ai fini della incolumità pubblica e della protezione civile;

- L. Sviluppo di attività sportive, ricreative, culturali, tese alla promozione ed allo spettacolo;
- M. Promozione di iniziative ed attività culturali, scientifiche, umanistiche, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, di recupero e di sviluppo di feste tradizionali e di interesse turistico.

ART. 5

SOGGETTI DESTINATARI

Sono individuati, quali soggetti destinatari dei contributi comunali persone ed Enti, pubblici o privati, aventi quale requisito fondamentale, le non finalità di lucro; specifico richiamo è fatto per:

- A. Enti pubblici o privati e loro consorzi, associati in iniziative comuni, istituzioni scolastiche ed educative e loro organi collegiali e di gestione;
- B. Enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive e del tempo libero, costituite senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica;
- C. Enti morali ed associazioni di ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa che concorrono alla vita democratica;
- D. Libere associazioni costituite senza scopo di lucro aventi finalità culturali, scientifiche, umanistiche, educative e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico;
- E. Istituti di livello universitario o istituzioni ed associazioni qualificate per condurre studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini, conoscitive;
- F. Soggetti che operano nel settore delle attività produttive in genere, a sostegno delle imprese, dell'agricoltura e delle attività in qualsiasi modo ad esse connesse, per la produzione, la diffusione e la conoscenza dei prodotti locali e delle attività tipiche del Comune a supporto del turismo e per la valorizzazione delle risorse locali che possono avere una valenza in campo turistico;
- G. Soggetti che operano nel capo della difesa dell'ambiente, della fauna e delle risorse forestali, per lo sviluppo della cinofilia e per l'educazione in campo venatorio e della pesca sportiva;
- H. Associazioni volontarie che operano ai fini della incolumità pubblica e della protezione civile;
- I. Soggetti privati, anche in forma singola non associata, al fine del raggiungimento, da parte del Comune, delle finalità e degli obiettivi determinati nel presente regolamento.

ART. 6

MODALITA'

Possono accedere alla concessione dei contributi, sovvenzioni, ecc.. i soggetti individuati all'art.5, operanti nelle aree di intervento indicate all'art.3, rispondenti alle finalità di cui all'art.4, con esclusione assoluta dei soggetti che perseguono fini di lucro.

Tale accesso è così disciplinato:

- A. La richiesta diretta a conseguire i benefici di cui al presente regolamento, indirizzata al Sindaco, dovrà pervenire adeguatamente documentata con l'individuazione degli scopi, dei criteri o modalità dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento, nonché l'importo complessivo della spesa stessa.
- B. Le richieste dovranno pervenire, in via ordinaria entro il mese di Giugno di ciascun anno, in via straordinaria – che dovrà essere comprovata da ragioni di eccezionale rilevanza – in qualsiasi momento.
- C. Le domande dovranno contenere altresì:
 - a) L'obbligo di presentazione di rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale da cui si deduca l'utilizzo del contributo concesso, per importi superiori ad €. 500,00.

- b) Dichiarazione se il soggetto richiedente svolga o meno attività di impresa, senza fini di lucro, anche se solo occasionalmente, ai fini della disciplina della ritenuta d'acconto sui contributi erogati dagli Enti Pubblici;
- c) E' fatta deroga di presentazione della documentazione indicata ai precedenti punti, ai soggetti la cui attività è prevista, regolamentata o delegata dall'Amministrazione Comunale e dai soggetti indicati al punto I) del precedente art.5;
- d) Le richieste di contributi comunali potranno essere inoltrate anche per attività già realizzate purché nel rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti.

ART. 7

La Giunta Comunale compatibilmente con le risorse del bilancio di previsione del Comune predisporrà entro il 30 luglio di ogni anno il programma degli interventi.

ART. 8

Sulle richieste "in via straordinaria", la Giunta Comunale deciderà entro e non oltre giorni 30 dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo generale del Comune.

ART. 9

La Giunta Comunale in ordine alla richiesta di cui al precedente art.6, potrà provvedere ad erogare acconti sulla richiesta complessiva dietro presentazione di apposita motivata richiesta.

ART. 10

I soggetti destinatari delle provvidenze di cui all'art.3 dovranno presentare, a conclusione dell'iniziativa avvenuta, dettagliato rendiconto consuntivo, per importi superiori ad €. 500,00; per gli importi inferiori a €. 500,00 si procede alla liquidazione previa relazione inerente la realizzazione dell'iniziativa.

ART. 11

La Giunta Comunale approva il rendiconto laddove necessario e si provvederà alla liquidazione dell'importo richiesto o del saldo nell'ipotesi di avvenuta anticipazione.

ART. 12

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di che trattasi.